



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 23

in data: 27.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IREN EMILIA SPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TARES PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - ARLENGHI GRAZIANO	Presente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - GAZZOLA CORINNE	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - FRANCHINI dott. ENRICO	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - BERGONZI MARIA TERESA	Presente
5 - CIVARDI MARINELLA	Presente	12 - FERRI GUIDO	Presente
6 - BRAGA ALESSANDRO	Presente	13 - SILVA SABRINA	Presente
7 - FERRARI MARIA LUISA	Assente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della L. n. 228/2012, con il quale viene stabilito che:

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, (TARES);
- **comma 8.** Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- **comma 11.** La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- **comma 13.** Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro a metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;
- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente fra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del TARES ai soggetti che alla data del 31/12/2012 svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione, accertamento e riscossione della TIA2. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato utilizzando modello F24.
- **Comma 36.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché di rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- **Comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 che ha apportato alcune modifiche alla disciplina TARES per il solo anno 2013 volte a:

- accelerare i tempi di riscossione del tributo, consentendo al comune di anticipare per l'anno 2013 la scadenza della prima rata , che era fissata al 31/07/2013, attraverso l'adozione di specifica delibera;
- permettere la possibilità di utilizzo dei modelli di pagamento precompilati, già predisposti per il pagamento della TIA2, limitatamente alle rate del tributo diverse dal saldo per il quale resta obbligatorio l'utilizzo del modello F24;
- riservare allo Stato la maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadrato, e non potrà essere maggiorata fino a € 0,40 per metro quadrato dai comuni;
- consentire ai comuni di poter continuare ad avvalersi, per la riscossione del tributo, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTI:

- l'art. 8 del DPR n. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche tributarie;
- l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13 comma 15, del D. L. n. 201/2011 il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- La legge di conversione del Decreto 35/2013 la quale differisce al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2013;
- La legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente);
- L'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di competenza dei consigli comunali.

VISTA la delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) n. CAMB/2013.8 del 27 marzo 2013, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2013 redatto dalla società IREN EMILIA SPA, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ziano Piacentino;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 (**allegato A**);

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 (**allegato B**);

CONSIDERATO CHE:

- a) in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Ziano Piacentino la tariffa integrata ambientale (TIA2) ed entra in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- b) al fine di ridurre i disagi derivanti dall'applicazione del TARES e per garantire la continuità del servizio nell'anno 2013, è opportuno avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 14, comma 35, del D. L. 201/2011 affidando, per l'anno 2013, la gestione del TARES a IREN EMILIA SPA, soggetto che alla data dal 31/12/2012 svolgeva per il Comune il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA2 e quindi in possesso della struttura tecnica ed organizzativa, delle banche dati, dei sistemi informatici adeguati e necessari per la corretta gestione del tributo.
- c) Analogamente al precedente punto b), si ritiene opportuno avvalersi della facoltà di cui al comma 2 lettera g) dell'art. 10 D.L. n. 35/2013, affidando per il 2013 la riscossione del TARES ad IREN EMILIA SPA;

RITENUTO conseguentemente di approvare l'allegata Convenzione con Iren Emilia Spa per l'affidamento della gestione del TARES (Tributo Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi), per l'anno 2013, nel testo di cui all'**allegato C** alla presente deliberazione, al fine di disciplinare il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della TARES;

Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato:

votanti	n. 12
favorevoli	n. 12
contrari	n. 0
astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di affidare, per l'anno 2013, alla società IREN EMILIA SPA – quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA2 nell'anno 2012 – la gestione e la riscossione del TARES;

2) di approvare l'allegata Convenzione con IREN EMILIA SPA che disciplina l'affidamento della gestione del TARES (Tributo Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi), per l'anno 2013, nel testo di cui all'**allegato C** alla presente deliberazione;

3) di dare atto che la Convenzione di cui al punto 2) ha effetto dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 27 comma 8, della Legge n. 448/2001;

4) di dare atto che con successivo atto del Consiglio Comunale saranno approvate le tariffe del TARES e gli atti ad esse connesse (Piano Finanziario – Quadro economico);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;

votanti	n. 12
favorevoli	n. 12
contrari	n. 0
astenuti	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Oggetto: approvazione Convenzione con IREN EMILIA SPA per l'affidamento della gestione del TARES (Tributo Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi) per l'anno 2013.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 11.06.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Schiaffonati Arch. Emanuela)

Allegato "B" alla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2013

Oggetto: approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del TARES (Tributo Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi)".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 11.06.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Galli Dott. Gian Paolo)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TARES

Tra i seguenti soggetti,

COMUNE di _____ (in seguito "Comune"),
rappresentato dal _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale del Comune di _____
ed

IREN EMILIA S.p.A., con sede in _____, Via _____, Codice Fiscale _____
legalmente rappresentata da _____,
_____ nato a _____ il _____ e
domiciliato per la carica presso la sede aziendale (in seguito per brevità Iren Emilia),

PREMESSO CHE

1. L'art. 14, comma 35 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1 comma 387 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2;
2. Iren Emilia è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della convenzione di affidamento in essere;
3. Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA 2 per il Comune di _____;
4. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi viene di seguito definito TARES;

Visto quanto disposto dall’art.10 del D.L. 35 del 8 APRILE 2013 in materia di materia di versamento dei tributi locali ed in particolare in merito al versamento del tributo TARES ;

Ritenuto necessario adottare il presente disciplinare, che rappresenta sostanziale e formale ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti, tra i soggetti come sopra rappresentati, relativamente alla gestione amministrativa del TARES,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parti integranti del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle parti e ad esprimerne le intenzioni.

Art. 2 – OGGETTO

Nell'ambito del proprio territorio, il Comune affida ad Iren Emilia la gestione del TARES, disciplinata da apposito regolamento approvato dal Comune, e la conseguente riscossione consentita dall'art.10 del D.L. 35 del 8 APRILE 2013.

La gestione del TARES, riguarda le seguenti attività:

- a) collaborazione con il Comune e l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) nella definizione annuale del piano finanziario e delle tariffe applicabili alle utenze;
- b) gestione diretta del rapporto con i contribuenti mediante:
 - sportelli Iren Emilia presenti nel territorio provinciale
 - servizio gratuito telefonico (esclusivamente per informazioni e consulenze)
 - risposte scritte (anche attraverso posta elettronica e *PEC*)
 - sito internet;
- c) acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti, sia presentate direttamente agli sportelli di Iren Emilia, che ne rilascerà ricevuta, sia spedite per posta tramite raccomandata o inviate in via telematica per posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio;
- d) acquisizione di tutte le altre istanze e comunicazioni attinenti al tributo (quali agevolazioni, riduzioni di imposta, sgravi, rimborsi) con le stesse modalità di cui alla lettera c). La contabilizzazione di tutte le variazioni che incidono sul tributo sarà recepita nel primo avviso di pagamento utile. Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi periodici. Nel caso in cui tale compensazione non fosse possibile Iren Emilia ne darà idonea comunicazione al Comune, che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso;
- e) liquidazione del TARES dovuto in conformità alle tariffe deliberate dal Comune e alle disposizioni del relativo Regolamento Comunale, con emissione periodica ed invio di avvisi di pagamento ai contribuenti;
- f) per l'anno 2013 le modalità di pagamento del TARES da parte dei contribuenti sono quelle previste dall'art. 10 comma 2 lettera b) e c) del D.L. 35 del 8 APRILE 2013;
- g) rendicontazione mensile, da fornire nei primi dieci giorni del mese successivo, dell'importo degli avvisi emessi e degli incassi effettuati per conto del Comune con distinta indicazione del Tributo Provinciale;
- h) negli avvisi dovrà essere riportata l'indicazione dell'atto col quale il Comune ha affidato ad Iren Emilia la gestione del TARES;
- i) gestione dei dati raccolti ai sensi della normativa sulla privacy;
- j) trasmissione all'Anagrafe Tributaria dei dati catastali acquisiti nell'ambito della gestione, previsti dalla L.27 dicembre 2006 n.296 e dai successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate;
- k) messa a disposizione del Comune della banca-dati Tares del Comune stesso, con elaborazione delle somme dovute e incassate suddivise per tributo, maggiorazione per servizi indivisibili e tributo provinciale; la suddivisione delle somme incassate sarà messa a disposizione compatibilmente con l'identificazione delle singole partite con opportuni codici tributo;
- l) comunicazione al Comune del soggetto individuato quale Funzionario Responsabile del TARES.

Art. 3 – DURATA

Il presente disciplinare decorre dal 1 gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2013.

Art. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente disciplinare è stabilito in € 4,50 ad utenza, oltre ad IVA nella misura di legge.

Tale costo verrà evidenziato nel Piano Economico-Finanziario approvato dal Comune redatto secondo la normativa vigente in conformità con la delibera assunta da ATERSIR in data 27 marzo 2013 n. CAMB/2013.8.

Art.5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Iren Emilia provvederà alla fatturazione separata sia del corrispettivo di cui al precedente art. 4, sia del corrispettivo del Servizio Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati -SGRUA , nei confronti del Comune nel modo di seguito riportato:

- una prima fattura, a titolo di acconto, relativa al periodo Gennaio – Giugno 2013, calcolata nella misura del 45 % del preventivo servizi approvato da ATERSIR sarà emessa indicativamente nel mese di giugno 2013, con scadenza entro il 30 giugno 2013;
- una seconda fattura, sempre a titolo di acconto, calcolata nella misura del 45 % del preventivo servizi approvato da ATERSIR relativa al periodo Luglio – Dicembre 2013, sarà emessa indicativamente nel mese di settembre 2013, con scadenza entro il 15 novembre 2013;
- un'ultima fattura a chiusura dell'esercizio e a titolo di conguaglio dei servizi preventivati, sarà emessa indicativamente nel mese di gennaio 2014, con scadenza 28 febbraio 2014.

E' fatta salva per il gestore del servizio, ai fini del rispetto della normativa in materia di IVA, la facoltà di emettere ulteriori fatture a titolo di acconto nel caso in cui l'incasso derivante dalla gestione del servizio nei confronti dell'utenza fosse superiore al valore delle fatture fino a quel momento emesse.

E' altresì fatta salva la possibilità di accordi reciproci relativamente al pagamento della prima fattura di acconto nel caso in cui il valore incassato dalla prima emissione TARES fosse inferiore all'importo fatturato da Iren Emilia nei confronti del Comune.

Il pagamento del corrispettivo del servizio dal Comune al Gestore potrà avvenire anche attraverso apposite regolazioni contabili, considerando la natura vincolata dell'entrata TARES.

Art. 6 – MODALITA' DI EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI – MODALITA' DI PAGAMENTO E INCASSI RELATIVI

Iren Emilia, nell'ambito delle attività di gestione di cui al presente disciplinare, invia ai contribuenti richieste di pagamento per l'anno 2013, provvedendo all'emissione degli avvisi di pagamento, con invito a provvedere entro la data ivi indicata.

Tali avvisi saranno emessi con data di scadenza per il versamento da parte del contribuente non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione della delibera comunale sul sito web istituzionale del Comune .

Per l'anno 2013 si conviene di fissare le seguenti scadenze di pagamento:

➤ **Dal 01 al 25 giugno** (1a rata)

L'avviso di pagamento dovrà contenere :

- i riferimenti normativi;
- l'acconto pari al 50 % dell'importo complessivo fatturato nel 2012 in relazione alla Tia2, e di competenza dello stesso anno;
- l'indicazione distinta della addizionale provinciale dovuta;
- l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento;
- l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso.

L'acconto sarà incassato da Iren Emilia spa per conto del Comune con le medesime modalità in uso per il pagamento della Tia 2 nell'anno precedente.

Il Comune autorizza Iren Emilia ad inserire, in modo distinto ed autonomo, nell'avviso di pagamento l'eventuale conguaglio della Tia 2 anno 2012 e delle eventuali annualità precedenti.

➤ **Dal 01 al 31 ottobre** (2a rata – conguaglio TARES e maggiorazione standard dovuta allo Stato)

L'avviso di pagamento dovrà contenere :

- A. i riferimenti normativi;
- B. i dati esistenti nella banca dati Tia 2 aggiornati, nonché i dati desunti dalla dichiarazione presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a disposizione, dai dati accertati;
- C. le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie componenti dell'importo dovuto (TARES tassa, TARES maggiorazione, tributo provinciale); il conteggio terrà conto dello scomputo dell'importo richiesto per la prima rata di acconto;
- D. l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento.
- E. l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
- F. l'indicazione del Responsabile del Procedimento ove necessario;
- G. firma del Funzionario Responsabile anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995 ove necessario;
- H. modello F24 precompilato per il conguaglio TARES e per il pagamento della addizionale standard dovuta allo Stato pari a € 0,30 a mq .

Iren Emilia, in relazione alla regolarizzazione di singole posizioni che presentano presupposti di imposta parziali nell'anno conseguenti ad attivazione successiva al 1 gennaio o disattivazione antecedente il 31 agosto, è autorizzata ad emettere avvisi di pagamento contestualmente all'emissione della seconda rata ove i tempi lo consentano, mentre per le eventuali attivazioni/disattivazioni successive alla data di emissione della 2a rata, darà comunicazione al Comune per la regolarizzazione in sede di conguaglio da effettuarsi nel corso dell'anno 2014, come meglio specificato nel successivo art. 10.

Art. 7 - RUOLO DEL COMUNE

Iren Emilia e Comune concordano sull'obiettivo di offrire al Cittadino-contribuente un servizio di riscossione del TARES efficace ed efficiente che ne semplifichi le procedure, evitando i possibili disservizi connessi alle nuove modalità di riscossione.

A questo fine il Comune assicura ad Iren Emilia la sua piena collaborazione ed, in particolare:

- mette a disposizione gli atti deliberativi inerenti la disciplina e la gestione del TARES (tariffe, regolamento, ecc.);
- fornisce , alla data concordata con Iren Emilia, l'estrazione dei dati dell'anagrafe comunale necessari all'aggiornamento del sistema gestionale di Iren ai fini del calcolo del TARES;
- fornisce ad Iren Emilia gli elenchi delle utenze stabili a tariffa giornaliera (banchi di mercato), cui Iren Emilia emetterà avviso di pagamento calcolato anche in relazione al periodo di occupazione effettiva dello spazio pubblico;
- fornisce ad Iren Emilia gli elenchi delle utenze stagionali (distese estive di ristoranti e simili), cui la stessa emetterà avviso di pagamento che terrà conto del periodo di occupazione effettiva dello spazio;
- fornisce ad Iren Emilia, su richiesta e previa garanzia esplicita da parte di quest'ultima al trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy, l'accesso informatico alla banca dati anagrafica del Comune, ove ciò sia possibile

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

Iren Emilia non potrà cedere a terzi il presente disciplinare, potrà tuttavia affidare a società partecipate o a terzi aventi i necessari requisiti le attività accessorie all'applicazione del TARES, per le quali comunque Iren Emilia risponderà direttamente al Comune.

Iren Emilia ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità.

Art. 9 – DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Il Comune potrà pronunciare la decadenza di Iren Emilia, nel periodo di durata di cui all'art. 3 del presente disciplinare, dall'affidamento della gestione oggetto del presente atto, per i seguenti motivi:

- a) gravi e reiterati inadempimenti nella gestione, se direttamente imputabili ad Iren Emilia e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio stesso;
- b) in caso di cessione a terzi del servizio, fatti salvi i casi consentiti all'articolo 8.

Nel caso di cui alla lettera a), prima di pronunciare la decadenza dall'affidamento, il Comune, sentita Iren Emilia sulle cause dell'inadempimento, notificherà alla stessa una diffida con la quale prescriverà un congruo termine per rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove Iren Emilia non abbia provveduto, il Comune potrà emettere determinazione di decadenza.

Art. 10 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione Iren si impegna a:

a) completare le operazioni oggetto del presente affidamento relative all'anno 2013. L'elaborazione del tributo dovuto a conguaglio 2013 per ciascun contribuente dovrà essere trasmesso al Comune entro il 30 giugno 2014. A tal fine il Comune assicurerà lo scarico anagrafico al 31/12/2013.

b) consegnare al Comune secondo tracciato standard XML predisposto da Iren Emilia la banca dati completa del TARES, in particolare, per ogni contribuente:

1) per le utenze domestiche:

-mq di superficie soggetti al tributo

-mq di superficie esclusa o esente dal tributo

- n. dei componenti la famiglia riferiti alla data dell'ultimo scarico anagrafico

- individuazione delle riduzioni concesse suddivise in quelle permanenti rispetto a quelle rinnovabili suddivise per tipologia (es. distanza dai cassonetti, riduzione per compostiera, agevolazioni per reddito ecc...)

2) per le utenze non domestiche:

- mq di superficie soggetti al tributo suddivisi per le varie categorie

- mq di superficie non soggetti al tributo (produzione di rifiuti speciali)

Per il Comune di ZIANO PIACENTINO

Per Iren Emilia spa

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli	F.to dott. Giovanni De Feo
_____	_____

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
